



COMUNE DI SQUINZANO
Provincia di Lecce
REGOLAMENTO per il servizio di Autonoleggio con
conducente
(L. 15/01/1992 n. 21 e L.R. 03/04/1995 n. 14)

**REGOLAMENTO PER IL SERVIZIO DI AUTONOLEGGIO CON
CONDUCENTE**

– CAPO I – NORME GENERALI

1. *disciplina del servizio*
2. *definizione del servizio*
3. *servizio di noleggio con conducente*
4. *contingente dei veicoli*
5. *commissione di concorso*

– CAPO II – NORME PER LE AUTORIZZAZIONI DI ESERCIZIO

6. *condizioni di esercizio - licenze e autorizzazioni*
7. *modalità per il rilascio delle autorizzazioni*
8. *durata e validità della licenza e dell'autorizzazione*
9. *requisiti soggettivi per l'esercizio del servizio*
10. *impedimenti soggettivi per il rilascio dell'autorizzazione*
11. *contenuti del bando di concorso*
12. *presentazione delle domande*
13. *attività delle commissioni di concorso*
14. *titoli di preferenza pag.*
15. *assegnazione e rilascio della licenza e dell'autorizzazione*
16. *provvedimenti precedenti al rilascio dell'autorizzazione*
17. *inizio del servizio*
18. *sostituzione alla guida*
19. *trasferibilità della licenza o dell'autorizzazione*
20. *ambito territoriale per lo svolgimento del servizio*

– CAPO III – NORME PER IL SERVIZIO

21. *idoneità e caratteristiche dei mezzi*
22. *comportamento del conducente in servizio*
23. *comportamento degli utenti*
24. *interruzione del trasporto*
25. *trasporto portatori di handicap*
26. *Ambulanze private*
27. *tariffe*
28. *turni ed orari di servizio*

29. *trasporti bagagli e animali*

30. *forza pubblica*

31. *reclami*

– CAPO IV – VIGILANZA E SANZIONI

32. *vigilanza*

33. *sanzioni*

34. *diffida*

35. *sospensioni della licenza o dell'autorizzazione*

36. *revoca della licenza o dell'autorizzazione*

37. *decadenza della licenza e dell'autorizzazione*

38. *procedimento sanzionatorio*

– CAPO V – NORME TRANSITORIE E FINALI

39. *abrogazione norme precedenti*

40. *entrata in vigore e rinvio ad altre norme*

REGOLAMENTO PER IL SERVIZIO DI AUTONOLEGGIO CON CONDUCENTE

CAPO I – Norme generali

Art. 1 - DISCIPLINA DEL SERVIZIO

Il presente regolamento disciplina le funzioni amministrative comunali relative agli autoservizi pubblici

non di linea (autonoleggio), di cui alla legge 15 gennaio 1992, n. 21 (Legge quadro per il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea), effettuati con veicoli abilitati al trasporto di massimo 9 persone, compreso il conducente:

- servizio di noleggio con conducente.

Tale servizio è altresì disciplinato dalle seguenti norme:

a) dagli articoli 19, punto 8) e 85 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616;

b) dalla legge regionale n. 14 del 03/04/1995;

c) dal D.L. n. 223 del 04/07/2006 convertito con modificazione dalla Legge n. 248 del 04/08/2006;

d) dal D.Lg. 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni e integrazioni (nuovo Codice della Strada);

e) dal D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della Strada);

f) dal D.M. 13 dicembre 1951, sui servizi pubblici non di linea;

g) dal D.M. 15 dicembre 1992, n. 572, concernente le norme sui dispositivi antinquinamento dei veicoli adibiti a taxi o ad autonoleggio con conducente;

h) dal D.M. 20/04/1993 "Criteri per la determinazione di una tariffa minima e massima per il servizio di noleggio con autovettura;

i) dell'art. 8 della legge 5 febbraio 1992, n. 104.

Art. 2 - DEFINIZIONE DEL SERVIZIO

1. Gli autoservizi pubblici non di linea provvedono al trasporto individuale o di piccoli gruppi di persone svolgendo una funzione complementare e integrativa dei trasporti pubblici di linea.

2. L'autoservizio è compiuto a richiesta dall'utenza e si svolge in modo non continuativo né periodico,

su itinerari e secondo orari stabiliti di volta in volta dagli utenti.

Art. 3 - SERVIZIO DI NOLEGGIO CON CONDUCENTE

1. Il servizio di noleggio con conducente è rivolto ad una utenza specifica che richiede una determinata

prestazione a tempo e/o viaggio. Le prenotazioni di trasporto sono effettuate presso le rimesse o sedi del vettore.

2. I veicoli stazionano di norma all'interno delle rimesse. E' vietata la sosta in posteggio di stazionamento su suolo pubblico se espressamente vietata dalle disposizioni legislative in materia.

3. Il servizio è effettuato senza limiti territoriali.

4. La prestazione del servizio non è obbligatoria.

Art. 4 - CONTINGENTE DEI VEICOLI

1. Il contingente complessivo dei veicoli è fissato dall'Amministrazione Comunale. Il contingente complessivo è stabilito in n. 25 autorizzazioni di noleggio con conducente.

1. bis Ai sensi del successivo art. 9, comma secondo, sono istituiti titoli autorizzatori di durata stagionale (1 aprile-31 ottobre di ogni anno), non cedibili.

1. ter Il contingentamento complessivo delle licenze stagionali è stabilito in n. 10 per noleggio auto con conducente fino a 9 posti ed in 6 per l'attivazione del servizio di piazza, svolto con l'impiego di veicoli speciali del tipo "ape calessino".

1. quater Le autorizzazioni stagionali disponibili saranno assegnate con concorso pubblico secondo le modalità previste dall'art. 8 del presente regolamento.

2. Le autorizzazioni disponibili saranno assegnate con concorso pubblico secondo le modalità previste dall'art. 7 del presente regolamento.

Art. 5 - COMMISSIONE DI CONCORSO

1. È costituita con provvedimento del Dirigente competente al rilascio delle autorizzazioni per l'esercizio dell'attività relativa al servizio pubblico di trasporto non di linea (taxi e noleggio autovetture con conducente).

CAPO II – Norme per le autorizzazioni di esercizio

Art. 6 - CONDIZIONI DI ESERCIZIO - LICENZE E AUTORIZZAZIONI

1. L'esercizio del servizio di taxi e di servizio di noleggio con conducente è subordinato alla titolarità, rispettivamente, di apposita licenza ed autorizzazione di cui alla legge 15.01.1992, n. 21 e alla L.R. n.14/95;

2. La licenza/autorizzazione è rilasciata *ad una persona fisica* in possesso dei requisiti morali e professionali previsti dalle norme di cui al precedente comma; qualora per l'esercizio del noleggio si adotti la forma della persona giuridica (Spa, Srl, ecc.) le autorizzazioni devono essere sempre intestate a persone fisiche anche quando sono conferite alle società in qualità di dotazione di impianto;

3. È consentito conferire la licenza/autorizzazione d'esercizio agli organismi indicati nel 1° comma dell'art. 7 della L. n. 21/92 e rientrarne in possesso in caso di recesso, decadenza od esclusione dagli organismi medesimi. Nel solo caso di recesso la licenza/autorizzazione non potrà essere ritrasferita al socio conferente se non sia trascorso almeno un anno dal recesso.

4. La licenza e l'autorizzazione sono riferite ad un singolo veicolo.

5. Non è ammesso, in capo ad un medesimo soggetto, il cumulo di più licenze per l'esercizio del servizio di taxi ovvero il cumulo della licenza per il servizio taxi con quella di noleggio auto con conducente; è invece ammesso il cumulo, in capo ad un medesimo soggetto, di più autorizzazioni per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente;

6. L'esercente ha l'obbligo di conservare costantemente a bordo del veicolo tutti i documenti prescritti per l'esercizio dell'attività, compresa la licenza/autorizzazione comunale e di esibirli a richiesta degli organi preposti all'espletamento dei servizi di polizia stradale.

7. Unitamente alla licenza o all'autorizzazione il competente ufficio comunale rilascia l'apposita targa ed il numero di cui al 5° comma dell'art. 12 della L. 21/92 recante il nome e lo stemma del comune, la scritta "servizio pubblico" o "N.C.C." ed il numero d'ordine corrispondente al numero della licenza o dell'autorizzazione d'esercizio risultante dal registro cronologico.

8. Il contrassegno dovrà essere esposto in modo ben visibile sulla parte posteriore della carrozzeria del veicolo e all'esterno di questa.

9. Il servizio deve essere esercitato direttamente dal titolare della licenza, ovvero da un suo collaboratore familiare o da un suo dipendente, purché iscritti al ruolo di cui all'art. 6 della L. n. 21/92;

10. Nell'esercizio dell'attività devono essere osservate, inoltre, le norme a tutela dell'incolumità individuale e della previdenza infortunistica e assicurativa.

Art. 7 - MODALITÀ PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI

1. Le licenze per l'esercizio del servizio taxi e le autorizzazioni per l'esercizio del servizio di N.C.C. sono rilasciate per concorso pubblico per titoli e/o esami ai soggetti iscritti nel ruolo di conducenti.

2. Il competente ufficio comunale istituisce apposito registro cronologico delle licenze e autorizzazioni rilasciate.

3. Il concorso deve essere indetto dal Dirigente competente dal momento che si sono rese disponibili a seguito di rinuncia, decadenza o revoca, una o più licenze o in seguito ad aumento e/o disponibilità del contingente numerico delle stesse, fissati dall'Amministrazione Comunale con proprio atto.

4. Sono ammessi al concorso coloro che siano in possesso del certificato di iscrizione al ruolo di cui L.R. n. 14/95 e di cui all'art. 6 della L. 21/92 rilasciato dalla competente Camera di Commercio o di equipollente documento rilasciato dalle competenti autorità di un Paese dell'Unione Europea.

Art. 8 - DURATA E VALIDITÀ DELL'AUTORIZZAZIONE

1. La licenza/autorizzazione viene rilasciata a tempo indeterminato a condizione che l'interessato, entro il 31 dicembre di ogni anno, presenti dichiarazione in carta libera attestante la prosecuzione dell'attività e la permanenza di tutti i requisiti richiesti per l'esercizio della professione. In caso di mancato o ritardata presentazione della dichiarazione è prevista la sospensione della autorizzazione nei termini previsti dal successivo articolo 35.

2. E' data facoltà alla Giunta Comunale, nel rispetto degli eventuali indirizzi stabiliti dalla Regione e/o dalla Provincia, di prevedere titoli autorizzatori temporanei o stagionali, non cedibili, per fronteggiare particolari eventi straordinari o periodi di prevedibile incremento della domanda e in un numero proporzionato alle esigenze dell'utenza, ai sensi dell'art. 6, comma 1° lett. c) della Legge 248/06.

Art. 9 - REQUISITI SOGGETTIVI PER L'ESERCIZIO DEL SERVIZIO

1. Possono essere titolari di autorizzazione per il servizio di autonoleggio con conducente le persone fisiche appartenenti agli stati dell'Unione Europea, a condizioni di reciprocità.

2. L'esercizio dell'autorizzazione per il servizio di autonoleggio è subordinato al possesso dei seguenti requisiti soggettivi:

- a. licenza di scuola media inferiore ;
- b. possesso dei requisiti morali di cui al successivo art. 11;
- c. idoneità fisica al servizio;
- d. iscrizione al ruolo dei conducenti di cui all'art. 6 della L. 21/92 e della l.r. n. 14/95;
- e. essere in possesso della patente di guida di autoveicoli e del Certificato di Abilitazione Professionale di cui al comma 8 dell'art. 116 del d. lgs. 285/92;
- f. iscrizione al Registro Imprese presso la C.C.I.A.A. di Lecce;
- g. iscrizione all'Albo delle Imprese Artigiane della Provincia di Lecce (l'iscrizione di cui ai punti f-g-h dovrà essere richiesta entro 30 giorni dal rilascio dell'autorizzazione);
- h. partita IVA;
- i. disponibilità del mezzo in proprietà diretta o l'esclusiva disponibilità attraverso le diverse forme di "locazione finanziaria" (leasing);
- j. assicurazione per la responsabilità civile nei confronti di persone e cose, compresi i terzi trasportati, con i massimali minimi prescritti dalla legge;
- k. altri eventuali documenti previsti specificatamente da leggi e regolamenti vigenti.

Art. 10 - IMPEDIMENTI SOGGETTIVI PER IL RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE

Il rilascio della autorizzazione è soggetto al possesso dei seguenti requisiti morali:

- a. assenza di carichi pendenti;
- b. assenza di condanne che comportino l'interdizione dai pubblici uffici;
- c. assenza di procedimenti fallimentari;
- d. assenza di provvedimenti di revoca o decadenza di precedenti licenze o autorizzazioni;
- e. la non appartenenza ad associazioni di tipo mafioso ai sensi della L. 31 maggio 1965, n. 575 e s.m.;

I requisiti e le condizioni per il rilascio delle licenze e autorizzazioni possono essere autocertificati secondo le forme di autocertificazioni o di certificazione sostitutiva e abbreviata previste dal D.P.R. 445

del 28.12.2000 salvi i necessari accertamenti d'ufficio da parte dell'amministrazione comunale.

Art. 11 - CONTENUTI DEL BANDO DI CONCORSO

Il bando di concorso per l'assegnazione della licenza o dell'autorizzazione deve contenere i seguenti elementi essenziali:

- a. numero e tipo delle licenze e delle autorizzazioni da rilasciare;
- b. elencazione dei titoli oggetto di valutazione dei criteri di preferenza;
- c. termine e modalità di presentazione della domanda di partecipazione al concorso nonché la documentazione da allegare alla stessa;
- d. termine entro il quale deve essere convocata la commissione d'esame per le valutazioni delle domande presentate;
- e. le materie e le prove d'esame, se previste, nonché le modalità di svolgimento.

Art. 12 - PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

1. Le domande per la partecipazione al bando di concorso per l'assegnazione dell'autorizzazione di N.C.C. dovranno essere presentate all'ufficio competente del Comune. Nella domanda devono essere indicate generalità, luogo e data di nascita, cittadinanza, titolo di studio e residenza.

2. La domanda deve essere corredata dai seguenti documenti:

- a. certificato di iscrizione al ruolo di cui all'art. 6 della L. 21/92 e alla L.R. n. 14/95;
- b. disponibilità nel Comune di un'area o locale per rimessa per il servizio di N.C.C.;
- c. documentazione di eventuali titoli di preferenza in conformità a quanto previsto dall'art. 15 del presente Regolamento;
- d. certificazione medica con data non antecedente a tre mesi attestante di non essere affetto da malattie incompatibili con l'esercizio del servizio;
- e. fotocopia patente guida;
- f. autocertificazione attestante il possesso dei requisiti previsti dall'art. 10, comma 2° lettera a) e b);
- g. autocertificazione attestante di non avere trasferito precedente licenza o autorizzazione da almeno 5 anni (in caso di autocertificazione mendace oltre alla denuncia alle autorità competenti si provvederà all'esclusione dalle prove concorsuali).

3. Per il rilascio dell'autorizzazione amministrativa occorrerà presentare al competente ufficio la seguente documentazione:

- a. Fotocopia titolo di studio;
- b. Copia del certificato di abilitazione professionale di cui al comma 8 dell'art. 116 del Dlgs. 285/92;
- c. Carta di circolazione del veicolo emessa ad uso pubblico di noleggio con conducente;
- d. Copia del foglio complementare/certificato di proprietà del veicolo relativo e copia dell'eventuale contratto di leasing;
- e. Partita IVA;
- f. Assicurazione per la responsabilità civile nei confronti di persone e cose, compresi i terzi trasportati, con i massimali minimi prescritti dalla legge;
- g. Certificato d'idoneità della rimessa rilasciato dal Comando Vigili del Fuoco, se richiesta, per le licenze da noleggio con conducente;

4. Nella domanda il richiedente dovrà inoltre dichiarare di non incorrere in alcuno degli impedimenti soggettivi al rilascio dell'autorizzazione previsti dall'art. 11 del presente regolamento e dalle norme vigenti.

5. Alla domanda dovranno inoltre essere allegati ulteriori documenti espressamente richiesti nel bando di concorso ed eventualmente stabilita dal Dirigente competente per settore.

6. L'ufficio verifica l'effettivo inizio dell'attività entro i sei mesi successivi al rilascio.

Art. 13 - ATTIVITÀ DELLE COMMISSIONI DI CONCORSO

1. La Commissione, valutata la regolarità delle domande di ammissione, redige il relativo elenco dei candidati ammessi che è successivamente affisso all'albo pretorio del Comune.

2. La Commissione, prima di pronunciarsi sull'ammissibilità delle domande, stabilisce, a pena di nullità del concorso, i criteri di valutazione dei titoli previsti ed indicati dal bando. Debbono essere sempre ammessi e valutati i titoli relativi all'età, all'anzianità di servizio presso imprese pubbliche o private di trasporto di persone.

3. terminate le operazioni concorsuali, la Commissione predispone la graduatoria dei vincitori secondo l'ordine risultante dal punteggio complessivo attribuito e la trasmette alla Giunta comunale che procederà alla sua approvazione.

Art. 14 - TITOLI DI PREFERENZA

Sono da considerarsi titoli preferenziali nella valutazione delle domande sottoposte alla Commissione di

Concorso dai candidati:

- a. Avere esercitato il servizio di noleggio con conducente in qualità di collaboratore familiare o dipendente in impresa di noleggio per almeno 6 mesi;
- b. Aver svolto l'attività di conducente per analogo periodo in imprese di trasporto persone operanti nel territorio nazionale o in altro stato dell'Unione Europea;
- c. Aver svolto l'attività di conducente per almeno 6 mesi continuativi in imprese di trasporto operanti nel territorio nazionale o in altro stato dell'Unione Europea;
- d. la disponibilità di veicoli appositamente attrezzati per un più agevole trasporto delle persone con handicap;
- e. lo stato di disoccupazione;

Art. 15 - ASSEGNAZIONE E RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE

1. L'Ufficio comunale competente, acquisita la graduatoria di merito redatta dalla Commissione di esame ed approvata dal Dirigente del settore competente, provvede all'assegnazione dell'autorizzazione, previa presentazione da parte dei vincitori del concorso della documentazione di cui all'art. 13, comma 3°.

2. La graduatoria di merito redatta dalla commissione di esame ha validità 2 anni. I posti di organico che entro tale termine si rendessero vacanti dovranno essere coperti fino ad esaurimento della graduatoria.

Art. 16 - PROVVEDIMENTI PRECEDENTI AL RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE

1. L'Ufficio competente provvede alla comunicazione all'interessato della nomina a vincitore del concorso.

2. Il rilascio dell'autorizzazione è subordinato al collaudo del mezzo ed alla relativa immatricolazione da parte dell'Ufficio Provinciale della Motorizzazione Civile ed alla presentazione al competente ufficio comunale dei documenti di cui al comma 3° dell'art. 13 del presente Regolamento entro 90 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione;

3. Il termine sopraindicato di 90 gg. può venire prorogato da parte dell'Amministrazione comunale per un periodo ulteriore di massimo 90 gg. su richiesta dell'interessato e per giustificati accertabili motivi.

4. In caso di mancata produzione nei termini sopracitati della documentazione richiesta, il Dirigente del settore dichiara estinta la procedura per il rilascio dell'autorizzazione e provvederà all'eventuale scorrimento di graduatoria.

5. Il vincitore è contestualmente tenuto a regolarizzare in bollo tutti i documenti già presentati e richiesti dal bando e a presentare in bollo i documenti richiesti per il rilascio della autorizzazione, a norma della L. 23 agosto 1988, n. 370.

6. Il rilascio dell'autorizzazione è inoltre subordinata alla verifica delle caratteristiche dei mezzi di cui all'art. 22 del presente Regolamento da accertarsi a cura del personale di Polizia Municipale.

7. All'atto del rilascio dell'autorizzazione sarà consegnata al titolare della stessa una copia del presente regolamento.

8. Entro 30 giorni dall'inizio dell'attività il titolare della autorizzazione deve altresì produrre:

- Fotocopia richiesta iscrizione all'Albo delle Imprese Artigiane della provincia di Lecce;

- Fotocopia richiesta iscrizione alla C.C.I.A.A. di Lecce; e all'atto dell'iscrizione, nel caso di impresa non artigiana, i relativi certificati.

Art. 17 - INIZIO DEL SERVIZIO

1. Nel caso di assegnazione della licenza o di acquisizione della stessa per atto tra vivi o "mortis causa" il titolare deve obbligatoriamente iniziare il servizio entro quattro mesi dal rilascio del titolo, dalla conclusione del trasferimento o dall'accettazione dell'eredità.
2. Detto termine potrà essere prorogato fino ad un massimo di altri quattro mesi ove l'assegnatario dimostri di non avere la disponibilità del mezzo per causa a lui non imputabile.
3. Il titolare è tenuto a comunicare al Comune la data di inizio dell'attività.

Art. 18 - SOSTITUZIONE ALLA GUIDA

1. I titolari di licenza per l'esercizio del servizio di taxi possono essere sostituiti temporaneamente alla guida del taxi da persone iscritte nel ruolo di cui all'art. 6 e in possesso dei requisiti prescritti, per i seguenti motivi:
 - a) per motivi di salute, inabilità temporanea, gravidanza e puerperio;
 - b) per chiamata alle armi;
 - c) per un periodo di ferie non superiore a giorni trenta annui;
 - d) per sospensione o ritiro temporaneo della patente di guida;
 - e) nel caso di incarichi a tempo pieno sindacali o pubblici elettivi;
 - f) in caso l'Amministrazione Comunale disponga con proprio atto giuntale turnazioni integrative del servizio di taxi, avvalendosi di quanto stabilito dall'art. 6, comma 1°, lett. a) della Legge n. 248/06;
2. Gli eredi minori del titolare di licenza per l'esercizio del servizio di taxi possono farsi sostituire alla guida da persone iscritte nel ruolo di cui all'art. 6 ed in possesso dei requisiti prescritti fino al raggiungimento del ventesimo anno di età.
3. Il rapporto di lavoro con il sostituto alla guida è regolato con un contratto di lavoro a tempo determinato. Tale contratto deve essere stipulato sulla base del contratto collettivo nazionale di lavoratori dello specifico settore o, in mancanza, sulla base del contratto collettivo nazionale di lavoratori di categorie similari. Il rapporto con il sostituto alla guida può essere regolato anche in base ad un contratto di gestione per un termine non superiore a sei mesi.
4. I titolari di licenza per l'esercizio del servizio di taxi e di autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente possono avvalersi, nello svolgimento del servizio, della collaborazione di familiari, sempreché iscritti nel ruolo di cui all'art. 6, conformemente a quanto previsto dall'art. 230-bis del codice civile.

Art. 19 - TRASFERIBILITÀ DELLA LICENZA O DELL'AUTORIZZAZIONE

1. L'autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente è trasferita, su richiesta del titolare, a persona dallo stesso designata, purché iscritta nel ruolo di cui all'art. 6 della L. 21/92 ed in possesso dei requisiti prescritti, quando il titolare stesso si trovi in una delle seguenti condizioni:
 - a) sia titolare di autorizzazione da cinque anni;
 - b) abbia raggiunto il sessantesimo anno di età;
 - c) sia divenuto permanentemente inabile o inidoneo al servizio per malattia, infortunio o per ritiro definitivo della patente di guida.
2. In caso di morte del titolare l'autorizzazione possono essere trasferite ad uno degli eredi appartenenti al nucleo familiare del titolare, qualora in possesso dei requisiti prescritti, ovvero possono essere trasferite, entro il termine massimo di due anni, dietro autorizzazione del Dirigente competente, ad altri, designati dagli eredi appartenenti al nucleo familiare del titolare, purché iscritti nel ruolo di cui all'art. 6 ed in possesso dei requisiti prescritti.

3. Al titolare che abbia trasferito l'autorizzazione non può esserne attribuita altra per concorso pubblico e non può esserne trasferita altra se non dopo cinque anni dal trasferimento della prima.

Art. 20 - AMBITO TERRITORIALE PER LO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

1. I titolari di autorizzazione di N.C.C. possono effettuare trasporti in tutto il territorio regionale, in quello nazionale e negli stati membri dell'Unione Europea.

2. Il prelevamento dell'utente ovvero l'inizio del servizio per qualunque destinazione sono effettuati con partenza dalla rimessa collocata nel territorio comunale. Con riferimento a tale ultimo aspetto il richiedente *l'autorizzazione deve dimostrare il possesso di una rimessa ubicata nel territorio comunale all'interno della quale stazionano i veicoli* quando non effettuano servizi.

3. È consentito all'utente accedere al servizio per l'immediata prestazione fuori dai luoghi di stazionamento, con richiesta a vista o con qualsiasi altro mezzo di comunicazione. In tali casi, è dovuta anche la tariffa relativa al percorso effettuato per il prelevamento.

CAPO III – Norme per il servizio

Art. 21 - IDONEITÀ E CARATTERISTICHE DEI MEZZI

1. Fatte salve le verifiche previste in capo agli organi della MCTC il Dirigente competente per settore e il Comandante della Polizia municipale, con atto congiunto, stabiliscono le caratteristiche dei mezzi da destinare a N.C.C. (contrassegni, pubblicità ecc.), nel rispetto delle disposizioni del Ministero dei Trasporti, disponendo, per il tramite della Polizia municipale, prima dell'ammissione in servizio, annualmente e tutte le volte che se ne ravvisi la necessità, le necessarie verifiche sull'idoneità dei mezzi al servizio.

2. Qualora il mezzo non risulti trovarsi nel dovuto stato di conservazione e di decoro, il titolare dell'autorizzazione, entro il termine stabilito dal competente ufficio comunale, è tenuto al ripristino delle condizioni suddette od alla sostituzione. In mancanza, il competente organo comunale e previa diffida, adotta il provvedimento di sospensione.

3. Il titolare della autorizzazione può essere autorizzato alla sostituzione del mezzo in servizio con altro dotato delle caratteristiche necessarie per lo svolgimento dell'attività.

4. In tale ipotesi, sull'autorizzazione all'esercizio deve essere apposta l'annotazione relativa alla modifica intervenuta da parte dell'organo comunale competente.

4 bis. I soggetti titolari di autorizzazione per l'esercizio dell'attività di autonoleggio con conducente, ai sensi dell'art. 6, comma 1, lett d), della legge n. 248/2006, possono richiedere all'Ufficio comunale competente l'immatricolazione di veicoli aggiuntivi e sostitutivi appositamente attrezzati per l'espletamento di servizi di trasporto in favore di persone disabili

5. In occasione della revisione del veicolo, il titolare di autorizzazione dovrà esibire, entro i10 giorni successivi, al competente ufficio comunale, il libretto di circolazione regolarmente vistato, ovvero riportante le eventuali prescrizioni.

Art. 22 - COMPORTAMENTO DEL CONDUCENTE IN SERVIZIO

1. Nell'esercizio dell'attività il conducente del mezzo ha l'obbligo di:

a. prestare il servizio;

b. comportarsi con correttezza, civismo e senso di responsabilità in qualsiasi evenienza;

c. prestare assistenza e soccorso ai passeggeri durante tutte le fasi del trasporto;

d. presentare e mantenere pulito ed in perfetto stato di efficienza il mezzo;

e. predisporre gli opportuni servizi sostitutivi nel caso di avaria al mezzo o di interruzione del trasporto per causa di forza maggiore;

f. consegnare al competente Ufficio del Comune qualsiasi oggetto dimenticato dai clienti all'interno del mezzo;

g. avere cura di tutti gli aspetti alla qualità del trasporto;

h. tenere a bordo del mezzo l'autorizzazione o licenza comunale nonché copia del presente regolamento comunale ed esibirlo a chi ne abbia interesse;

2. è fatto divieto di:

a. interrompere il servizio di propria iniziativa, salvo esplicita richiesta del viaggiatore o casi di accertata

forza maggiore e di evidente pericolo;

b. chiedere compensi aggiuntivi rispetto a quelli autorizzati e/o pattuiti;

c. adibire alla guida conducenti non in possesso dei prescritti titoli per l'esercizio dell'attività;

d. esporre messaggi pubblicitari in difformità delle norme fissate dall'Amministrazione comunale.

Restano a carico dei titolari delle autorizzazioni e dei conducenti dei mezzi le responsabilità personali di carattere penale, amministrativo e civile agli stessi imputabili a norma di legge.

Art. 23 - COMPORTAMENTO DEGLI UTENTI

Agli utenti del servizio di trasporto pubblico non di linea è fatto divieto di:

- fumare e consumare pasti sui veicoli;

- imbrattare, insudiciare e danneggiare il veicolo;

- gettare oggetti dai veicoli sia fermi che in movimento;

- pretendere il trasporto di animali domestici senza aver adottato, d'intesa con il conducente, tutte le misure utili ad evitare il danneggiamento o l'imbrattamento della vettura, salvo il caso del cane di accompagnamento dei non vedenti;

- pretendere, senza la preventiva intesa con il conducente, il trasporto di merci o altro materiale diverso dal bagaglio al seguito;

- pretendere che il trasporto venga reso in violazione alle norme di sicurezza previste dal vigente Codice della Strada.

Art. 24 - INTERRUZIONE DEL TRASPORTO

1. Il passeggero ha diritto di interrompere la corsa in qualunque momento pagando l'importo oncordato con il noleggiatore.

2. Nel caso in cui il trasporto debba essere interrotto per avaria al mezzo o altri casi di forza maggiore enza che risulti possibile organizzare un servizio sostitutivo, il viaggiatore dovrà pagare solamente l'importo corrispondente al percorso effettuato.

3. Il servizio può essere interrotto anche nei casi in cui l'utente dimostri palesemente stati psichici tali da reg giudicare la propria o altrui incolumità.

4. Il servizio può essere inoltre interrotto qualora l'utente trasportato non rispetti i divieti di cui all'art. 24, dopo esplicito richiamo del conducente.

Art. 25- TRASPORTO PORTATORI DI HANDICAP

1. Il conducente del mezzo ha l'obbligo di prestare tutta l'assistenza necessaria per la salita e discesa dei soggetti portatori di handicap e degli eventuali mezzi necessari alla loro mobilità.

2. La prestazione del servizio di N.C.C. è obbligatoria nei limiti previsti dalla legge.

3. I veicoli in servizio di N.C.C. appositamente attrezzati devono esporre, in corrispondenza della relativa porta di accesso, il simbolo di accessibilità previsto dall'art. 2 del D.P.R. 27 aprile 1978, n.384.

Art. 25 bis - TRASPORTO SPECIFICO DI PERSONE

1. Per autoveicoli adibiti al trasporto pubblico specifico di persone si intendono quelli destinati al trasporto di persone in particolari condizioni fisiche, caratterizzati dall'essere muniti permanentemente di speciali attrezzature relative a tale scopo e con numero di posti non superiore a otto, escluso quello del conducente;

2. Il Responsabile del Settore provvede a rilasciare l'autorizzazione per autoveicoli da destinarsi allo svolgimento del servizio per trasporto specifico di persone in particolari condizioni fisiche secondo i criteri di seguito elencati:

a) il contingente numerico delle autorizzazioni non è definito;

- b) possono essere utilizzati per il servizio esclusivamente autoveicoli immatricolati con destinazione "trasporto specifico di persone in particolari condizioni fisiche";
 - c) soggetti richiedenti l'autorizzazione devono possedere i requisiti prescritti per il rilascio delle autorizzazioni elencati nell'art. 9 del presente Regolamento;
 - d) il rilascio delle autorizzazioni è subordinato alla presentazione di idonea documentazione comprovante l'effettiva necessità del servizio e conservano la loro validità sino al permanere della /e esigenza/e dimostrata/e;
 - e) in deroga ai casi previsti dall'art. 19 del presente Regolamento l'autorizzazione non è trasferibile, in nessun caso, ad altro soggetto;
3. Gli assegnatari dell'autorizzazione sono tenuti, nello svolgimento del servizio, all'osservanza di tutte le disposizioni vigenti in materia in quanto compatibili con la particolare natura della stessa.

Art. 26– AMBULANZE PRIVATE

1. Il servizio di noleggio con conducente svolto con l'impiego di autoveicoli speciali del tipo "autoambulanze", omologati in ottemperanza delle disposizioni del d.lgs. n. 285/92 e successive modificazioni, istituito nel territorio di questo Comune è disciplinato:

- a) dal d.lgs. n. 285/92 e successive modificazioni e dal relativo regolamento di esecuzione approvato con d.p.r. n. 495/92 e successive modificazioni;
- b) dalla legge n. 21/92;
- c) dal decreto n. 137/2009;
- d) dalle disposizioni del presente regolamento.

2. L'attività di noleggio di ambulanze con conducente è subordinata al rilascio, alle imprese in possesso di requisiti, di apposita autorizzazione da parte del Comune.

3. Il contingentamento numerico per il rilascio delle autorizzazioni per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente di autoambulanze è stabilito in n. 2 licenze che verranno assegnate mediante pubblico concorso ai sensi dell'art. 7 del presente regolamento".

4. E' consentita all'impresa la sostituzione di autoambulanze già immatricolate a proprio nome nel caso in cui si verifichi uno dei seguenti eventi temporanei:

- a) guasto meccanico, furto o incendio;
- b) caso fortuito o forza maggiore.

Art. 27 - TARIFFE

Le tariffe applicabili per l'esercizio di autonoleggio con conducente sono concordate col fruitore del servizio nel rispetto di quanto previsto dalla normativa di settore

Il trasporto delle carrozzine per i disabili, dei cani accompagnatori per non vedenti e degli altri soggetti necessari alla mobilità dei portatori di handicap è gratuito.

Art. 28 - TURNI ED ORARI DI SERVIZIO

Il titolare dell'autorizzazione è tenuto a comunicare per iscritto al Servizio Comunale competente la sospensione dell'attività qualora superiore ai 30 giorni.

Art. 29 - TRASPORTI BAGAGLI E ANIMALI

È obbligo altresì e gratuito per il trasporto dei cani accompagnatori per non vedenti. Il trasporto di altri animali è facoltativo.

Art. 30 - FORZA PUBBLICA

1. È fatto obbligo di compiere i servizi ordinati da agenti e funzionari della Forza Pubblica, compatibilmente con il regolare svolgimento dei servizi in atto.

2. L'eventuale retribuzione del servizio presentato è assoggettato alle norme di legge.

Art. 31 - RECLAMI

I passeggeri che abbiano motivi di lamentarsi del servizio possono presentare i loro reclami al Comune di Squinzano – Ufficio di Polizia Municipale che, esperiti gli accertamenti, informano il Dirigente del Settore competente sui procedimenti adottati e su quelli di cui si propone l'adozione.

CAPO IV – VIGILANZA E SANZIONI

Art. 32 - VIGILANZA

1. Il competente Ufficio comunale, nell'ambito delle proprie attribuzioni, vigila sull'osservanza delle norme che regolano il servizio di trasporto non di linea ed allo scopo si avvale degli uffici comunali competenti. Può inoltre promuovere inchieste d'ufficio o in seguito a reclamo degli interessati, assumere le proprie determinazioni e formulare le conseguenti proposte agli organi competenti per i provvedimenti del caso.

2. Compiti di vigilanza sull'esercizio del trasporto pubblico non di linea spettano inoltre agli organi di polizia stradale individuati dal Codice della Strada.

Art. 33 - SANZIONI

Ferma restando l'applicazione delle sanzioni penali quando il fatto costituisce reato, delle sanzioni disposte dal codice della strada ed in generale previste da norme di legge, le infrazioni al presente regolamento, sono punite con sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 25 a Euro 500 ai sensi dell'articolo 7 bis del D.lgs 18.08.2000 n. 267 e s.m.

Art. 34 - DIFFIDA

Il Comune diffida il titolare della licenza o dell'autorizzazione quando lo stesso o un suo valido sostituto:

- a. non conservi nell'autoveicolo i documenti che legittimano l'attività;
- b. non eserciti con regolarità il servizio;
- c. non presenti l'autoveicolo alle visite di accertamento delle caratteristiche dei mezzi e delle loro condizioni di conservazione e di decoro, disposte dall'amministrazione comunale ai sensi dell'articolo 23;
- d. fermi l'autoveicolo, interrompa il servizio o devii di propria iniziativa dal percorso più breve, salvo i casi di accertata forza maggiore o di evidente pericolo.

Al titolare che sia già diffidato una volta e che sia nuovamente incorso in una qualsiasi delle violazioni possibili di diffida si applicano le sanzioni previste dai successivi articoli, quando ricorrenti.

Art. 35 - SOSPENSIONE DELLA LICENZA O DELL'AUTORIZZAZIONE

1. L'autorizzazione d'esercizio può essere sospesa dal Comune, tenuto conto della maggiore o minore gravità dell'infrazione e dell'eventuale recidiva, per un periodo non superiore a sei mesi nei seguenti casi:

- a. violazione delle vigenti norme comunitarie in materia;
- b. violazione delle vigenti norme fiscali connesse all'esercizio dell'attività di trasporto;
- c. violazione delle norme vigenti del Codice della Strada tali da compromettere la sicurezza dei trasporti;
- d. violazione, per la terza volta nell'arco dell'anno, di norme per le quali sia stata comminata una sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi dell'art. 33 del presente Regolamento;
- e. violazione di norme amministrative o penali connesse all'esercizio dell'attività;
- f. per il mancato ripristino delle caratteristiche di idoneità dei mezzi, ai sensi dell'art. 22, 2° comma, previa diffida;
- g. utilizzo, per il servizio, di veicoli diversi da quelli autorizzati;
- h. prestazione del servizio con tachimetri non regolarmente funzionanti;
- i. per il mancato o ritardato rinnovo dell'autorizzazione ai sensi dell'art. 9.
- j. per violazione delle norme di cui all'art. 26 che regolano il trasporto degli handicappati;
- k. violazione delle norme di comportamento di cui all'articolo 24.

2. Qualora il titolare di licenza o di autorizzazione o i suoi legittimi sostituti siano sottoposti a

procedimento penale per reati di particolare gravità, il dirigente del servizio comunale competente, può procedere alla sospensione cautelare dal servizio.

3. Il provvedimento di sospensione della licenza o autorizzazione non è sostitutivo delle eventuali sanzioni pecuniarie previste dal presente regolamento o dalle leggi vigenti.

4. Durante la sospensione l'autorizzazione di esercizio deve essere depositata presso gli uffici comunali competenti.

Art. 36 - REVOCA DELLA LICENZA O DELL'AUTORIZZAZIONE

1. Il Responsabile del Servizio, dispone la revoca della licenza o dell'autorizzazione nei seguenti casi;

a. a seguito di tre provvedimenti di sospensione adottati ai sensi del precedente art. 35 nell'arco di tre anni;

b. quando l'autorizzazione siano state cedute in violazione alle norme contenute nei precedenti art. 20 e 21 del presente Regolamento;

c. quando sia intervenuta condanna, con sentenza passata in giudicato, per delitti non colposi a pena restrittiva della libertà personale per una pena complessiva superiore ai due anni;

d. quando sia stata accertata negligenza abituale nel disimpegno del servizio o siano verificate gravi e ripetute violazioni del presente Regolamento;

e. quando sia stata intrapresa altra attività lavorativa che possa anche potenzialmente pregiudicare il regolare svolgimento del servizio;

f. per qualsiasi altra grave e motivata irregolarità ritenuta incompatibile con l'esercizio del servizio;

h. quando il titolare non ottemperi al provvedimento di sospensione del servizio;

g. quando il titolare non abbia provveduto a regolarizzare la propria posizione entro i termini della sospensione prescritta;

2. L'autorizzazione e' altresì soggetta a revoca qualora il titolare venga a trovarsi in una delle condizioni di impedimento di cui al precedente art. 10.

3. La revoca viene comunicata all'Ufficio Provinciale della Motorizzazione civile per l'adozione dei provvedimenti di competenza.

Art. 37 - DECADENZA DELLA LICENZA E DELL'AUTORIZZAZIONE

1. Il Responsabile del Servizio dispone la decadenza nei seguenti casi:

a. per mancato inizio del servizio nei termini stabiliti dall'art. 17 del presente Regolamento;

b. per esplicita dichiarazione scritta di rinuncia all'autorizzazione da parte del titolare della stessa;

c. per il venir meno anche di uno solo dei requisiti di idoneità morale o professionale, o per la perdita

dei requisiti oggettivi per l'esercizio dell'attività (es. rimessa);

d. per mancato rispetto del termine di cui all'art. 20, 6° comma, in caso di morte del titolare.

2. La decadenza viene comunicata all'Ufficio provinciale della Motorizzazione Civile per l'adozione dei provvedimenti di competenza.

Art. 38 - PROCEDIMENTO SANZIONATORIO

1. I procedimenti di sospensione, revoca e decadenza di cui ai precedenti articoli 35, 36, 37 iniziati sulla base di comunicazioni da parte degli interessati, di accertamenti d'ufficio o sulla base di rapporti redatti dagli organi di cui all'art. 12 del Codice della Strada debbono essere contestati per iscritto all'interessato, il quale può, entro i successivi 15 giorni, far pervenire all'Amministrazione comunale memorie difensive o altri documenti.

2. Il Comune, con apposito atto dispone quindi l'adozione del provvedimento sanzionatorio per i provvedimenti di cui agli articoli 36 e 37, oppure l'archiviazione degli atti. Dell'esito del provvedimento viene tempestivamente informato l'interessato e, ove si tratti di irrogazioni di revoca o decadenza, anche il competente ufficio della M.C.T.C.

CAPO V – NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 39 - ABROGAZIONE NORME PRECEDENTI

1. Con l'entrata in vigore del presente Regolamento comunale si intendono abrogate tutte le disposizioni in materia precedentemente emanate dall'amministrazione comunale.

Art. 40 - ENTRATA IN VIGORE E RINVIO AD ALTRE NORME

Il presente regolamento entra in vigore dopo la sua definitiva approvazione e pubblicazione all'albo pretorio nei modi e nei termini di legge.

Per quanto non previsto dal presente regolamento si richiamano le disposizioni della Legge 21/1992, dalla L.R. n. 14/95 nonché di altre normative applicabili in materia.